





gozi di Forlì, il Consiglio - considerato che le condizioni della piazza non sono cambiate in questo triennio e richiamandosi ad un precedente voto della Camera sullo stesso oggetto pronunciato il 29 Febbraio 1908, con cui si riconosceva l'applicabilità del disposto dell'art. 7 della legge sul Riposo Festivo con le limitazioni della prima parte dell'art. 6 a tutti i negozi senza distinzione di genere, e in conferma di tale parere - delibera non essere da revocarsi il permesso di apertura dei negozi nei giorni di Domenica sino alle ore 12.

Incarica la Presidenza di comunicare tale voto della rappresentanza commerciale al Sindaco e al Prefetto di Forlì.

6. — *Numero dei componenti il Consiglio Camerale* - In risposta ad analogo quesito del Superiore Ministero in ordine alla attuazione della nuova legge sull'ordinamento delle Camere di Commercio, il Consiglio - tenuto conto della popolazione del Distretto e delle sue distribuzioni - esprime il parere che non sia da modificarsi il numero di 11 Consiglieri assegnati a questa Rappresentanza.

7. — Delibera di assegnare anche per quest'anno per una volta tanto un sussidio straordinario di L. 50 al fondo per la Mutua Scolastica distrettuale.

8. — Passa all'ordine del giorno sulle altre domande di sussidi, contributi, associazioni, abbonamenti ecc.

Dopo le comunicazioni della Presidenza, essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30.

## Per gli esportatori di vini in Svizzera

Le spedizioni di vini italiani sono ammesse alla importazione in Svizzera, quando vengano accompagnate da certificati d'analisi rilasciati da Istituti all'uopo autorizzati; con riserva però, da parte delle Autorità federali, del diritto di verifica del risultato delle analisi, quando si manifesta qualche motivo di farlo.

Tali certificati, secondo le istruzioni già date agli Istituti medesimi, debbono contenere il parere dell'analizzatore sulla genuità dei

vini. Egli dovrà dire categoricamente se il vino esaminato può o non essere riconosciuto come puro succo fermentato d'uva fresca, senza mescolanza ed aggiunta di sorta, salvo eventualmente una leggera addizione di alcool, autorizzata dai trattati di commercio, e precisata dalle disposizioni del Consiglio federale del 18 ottobre 1907, nel limite massimo del 2 per cento in volume.

Quando le disposizioni non sono accompagnate da tali certificati possono essere fermate alla dogana di confine per un periodo di tempo non breve, sia perchè le Autorità svizzere ne fanno eseguire l'analisi chimica, sia perchè possono insorgere dubbi sulla genuinità del prodotto, quando si tratti di vini provenienti da regioni nelle quali, per povertà naturale delle uve, o per cattivo andamento della stagione, la composizione chimica è anormale, o i principali componenti sono in quantità deficiente.

Ad evitare tali ritardi è bene che gli esportatori facciano sempre accompagnare le loro spedizioni dai certificati ond'è parola, ricorrendo agli Istituti d'analisi, e cioè per la nostra Provincia, alla R. Scuola Agraria di Forlì.

## COMUNICAZIONI

**Concorso a premi tra le Associazioni di produttori per la vendita dei prodotti agrari di consumo immediato.** — In esecuzione al R. Decreto 2 febbraio 1911, col quale è stato bandito un concorso a premi tra le Associazioni di produttori per la vendita in comune dei prodotti agrari suscettibili di immediato consumo, il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, su proposta dell'Ispettore generale dell'industria e del commercio, con Decreto del 23 febbraio 1911, ha determinato:

Art. 1. Le Associazioni indicate nel citato R. decreto, le quali intendano partecipare al concorso anzidetto dovranno far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), non più tardi del 1. giugno 1911, la domanda di ammissione in carta legale da 1 lira, corredata dai seguenti documenti:

1° l'atto consuntivo e lo statuto dell'Associazione, da cui risulti che questa è legalmente costituita.

Se entrambi tali atti sono stati inseriti nel « Bollettino ufficiale » delle Società per azioni, basterà indicare l'anno ed il fascicolo in cui avvenne la pubblicazione:

2° l'elenco nominativo dei soci, colla indicazione delle loro qualità e residenza:

3° una relazione particolareggiata e possibilmente documentata che sia l'esposizione fedele e completa di quanto l'associazione ha fatto per conseguire i suoi fini. In particolare dovrà risultarne:

a) come si svolgono i rapporti tra l'Associazione e i soci;

b) come è organizzato il lavoro di raccolta, di classificazione e di imballaggio delle merci;

c) la quantità totale di merce fornita dai soci e venduta, per ogni anno di esercizio;

d) i mercati su cui s'invia detta merce;

e) le persone e le ditte con cui la Associazione è in rapporti di affari;

f) le condizioni di vendita e i prezzi praticati dall'Associazione.

Art. 2. Con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice.

Questa avrà facoltà di chiedere ai concorrenti tutte quelle ulteriori informazioni che stimasse opportuno.

Potrà del pari delegare alcuno dei suoi membri a recarsi sopra luogo per rendersi conto dell'importanza e della attività di alcuna delle Associazioni concorrenti.

**Provvedimenti doganali negli Stati Uniti e nell'Argentina.** — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha recentemente pubblicato il testo unico di alcune decisioni emesse dal governo degli Stati Uniti di America del Nord in materia di dazi doganali di importazione: le voci sulle quali è stata presa la decisione sono le seguenti: pellice preparate su pelli, casse per pendole su porcellana; ricami di seta artificiale e misti, talco macinato, olio di creosoto, carta rivestita, idrossido di cromo, pettini, scatole e manichi di celluloidi, carta gommosa.

— Il Governo Argentino ha pubblicato un regolamento contenente le norme per la impor-

tazione e la vendita in quei paesi dei prodotti farmaceutici.

Gli interessati possono rivolgersi, per consultare dette pubblicazioni, alla Camera di Commercio.

**Viaggi gratuiti ai viaggiatori di commercio** — La Società Anonima di navigazione a vapore « Servizio Italo-Spagnuolo » con sede in Genova, informa di aver concesso il viaggio gratuito in 1.<sup>a</sup> classe ai viaggiatori di commercio partenti da Genova e dirigenti ai seguenti porti: 1. *Spagna*, Barcellona, Cadice. 2. *Portogallo*, Lisbona, Oporto, Faro, Setubal, Lagos, Portimao. 3. *Algeria*, Orano, Algeri. 4. *Marocco*, Ceuta, Melilla, Tangeri, Casablanca, Rabat, Mazagan, Larasc, Mogador, Saffi. 5. *Canarie*, Santa Croce di Teneriffa, Las Palmas.

**Importazione di frutta e verdura fresca in Austria Ungheria** — La nostra R. Prefettura ci comunica che il Governo Austro-Ungarico non richiede più certificati d'origine per la frutta e verdura fresca importata dall'Italia.

## PER L'ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI

*Il Parlamento ha testè approvato una Legge con la quale si proroga a tutto il 15 Luglio p. v. il termine utile per il completamento della revisione straordinaria delle Liste elettorali commerciali, devoluta per l'art. 64 della Legge 20 Marzo 1910 n. 121 sull'ordinamento delle Camere di Commercio ai Tribunali; e si dà mandato ai Tribunali stessi di inscrivere nelle liste le persone che abbiano o conseguono entro il 30 Giugno i necessari requisiti e ne facciano domanda, da trasmettersi o direttamente al Tribunale o alla Camera di Commercio.*

*Si rende ciò noto al ceto commerciale facendo sollecitazioni perchè; quanti hanno diritto di iscriversi nelle liste elettorali, avanzino al più presto la domanda, corredata dei documenti prescritti dalla Legge surrichiamata.*

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

Avv. OLINDO BARGOSSÌ, responsabile



